



COMUNE DI SILIGO

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.49 del 14.12.2015

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale di Siligo, in attuazione dei principi di legge e dello Statuto comunale.
2. Nell'ambito della presente normativa, i riferimenti alla legge, salvo diversa indicazione, si intendono al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Composizione ed elezione

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri disposto dalla legge in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.
2. L'elezione del Consiglio comunale avviene contestualmente all'elezione del Sindaco secondo il sistema previsto dalla legge.

Art. 3 - Entrata in carica dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni e acquistano i diritti e le prerogative della carica all'atto della proclamazione della loro elezione ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

Art. 4 – Prima seduta e primi adempimenti del Consiglio neo eletto

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco neo eletto.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza ed è contestualmente partecipato al Prefetto.
4. Nella prima seduta dopo le elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale procede all'esame della condizione degli eletti, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione della nomina della Giunta comunale e alla nomina dei componenti della Commissione elettorale comunale.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 - Costituzione dei Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso deve darne comunicazione scritta al Consiglio tramite il Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione sottoscritta da tutti i Consiglieri del nuovo Gruppo.

3. Ogni Gruppo di nuova formazione deve essere costituito da almeno due Consiglieri. Coloro che intendono formare un nuovo Gruppo, devono darne motivata comunicazione scritta al Sindaco.
4. Le comunicazioni di cui sopra verranno portate alla conoscenza del Consiglio alla prima riunione utile.
5. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del proprio Capogruppo, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio o alla prima riunione utile per i Gruppi formatisi successivamente.
6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni di persona del Capogruppo.
7. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti nella lista di appartenenza.
8. Viene messo a disposizione dei Gruppi consiliari un locale attrezzato per lo svolgimento delle varie attività previste dal presente Regolamento.

Art. 6 - Conferenza dei Capi gruppo

1. La conferenza dei Capi gruppo è costituita dal Sindaco, che la presiede e dai Capigruppo consiliari.
2. La conferenza dei Capi gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile ed eventualmente anche su richiesta di uno dei Capigruppo per l'esame degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

Art. 7 - Comunicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio

1. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio il testo (compresi gli allegati inseriti nel programma di gestione degli atti) delle deliberazioni di Giunta e Consiglio sono trasmesse al domicilio dei Capigruppo consiliari per le finalità previste della legge; in alternativa possono essere inviati ai Capigruppo utilizzando la posta elettronica, quando questi ne abbiano fatto formale richiesta al Segretario Comunale.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire con appositi atti consiliari Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali determinando, in pari tempo, per ciascuna Commissione, la materia da assegnare.
2. Le commissioni permanenti durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio comunale; le altre commissioni, fino all'espletamento della funzione attribuita.
3. Ogni commissione è composta da un minimo di n. 3 a un massimo di n.5 consiglieri comunali. Ogni Consigliere può far parte di più commissioni.
4. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
5. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla

minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al quarto comma precedente.

6. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

7. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente quarto comma.

8. L'elezione del Presidente avviene con separata e distinta votazione palese. E' eletto Presidente il commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

9. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

10. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

10. Con le stesse modalità di cui al quarto comma, si procede anche alla sostituzione dei componenti.

11. Il Sindaco non può essere eletto nelle Commissioni.

Art. 9 – Insediamento e funzionamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa costituzione.

2. Il Presidente convoca le Commissioni, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, che può prendere parte alle sedute delle commissioni e può chiedere di essere sentito sugli argomenti in discussione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni delle Commissioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

6. Le decisioni delle commissioni sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza assoluta dei voti.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

8. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

9. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che con motivata decisione, non venga diversamente stabilito dalla Commissione stessa.

Art. 10 - Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni permanenti, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la decisione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Le Commissioni temporanee e speciali perseguono gli obiettivi e trattano le materie per la definizione delle quali sono state istituite dal Consiglio comunale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio comunale possono avere luogo nella sede comunale, ubicata in Via Francesco Cossiga, nell'apposita sala del palazzo civico e nell'aula delle adunanze ubicata nell'edificio porticato comunale in Via Francesco Cossiga.
2. La Giunta comunale individua, fra quelle indicate al primo comma, la sede di svolgimento delle riunioni del Consiglio comunale
3. Quando per particolari motivi, compresa l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle adunanze sia necessario riunire il Consiglio in un luogo differente del territorio comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno ventiquattro ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Art. 12 – Sessioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per deliberare il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo.
2. Ogni altra sessione è straordinaria, fatti salvi i casi di urgenza.

Art. 13 - Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Sindaco lo ritenga opportuno, oppure quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, entro 20 giorni dalla richiesta.
2. La convocazione è disposta dal Sindaco, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, con avviso scritto.
3. L'avviso di convocazione va consegnato dal messo comunale nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata, via fax, mediante telegramma o posta elettronica. Ogni Consigliere comunicherà alla Segreteria del Comune le modalità con cui desidera ricevere le comunicazioni.
4. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno comunicati gli avvisi.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima – escluso quello di consegna e compreso quello della riunione - della data fissata per la seduta. Per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni prima – escluso quello di consegna e compreso quello della riunione - della data fissata per la seduta. Nel caso di seduta urgente, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima; in tale ipotesi, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va

differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. Gli atti e i documenti relativi alle deliberazioni da adottare sugli argomenti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria comunale o altro ufficio a ciò destinato a disposizione dei Consiglieri comunali durante l'orario di apertura degli uffici comunali entro almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio comunale per le sedute ordinarie, due giorni prima per le sedute straordinarie e 12 ore per quelle urgenti.

8. Se per qualsiasi motivo i documenti di cui al comma 7 che non risultano depositati nei tempi prescritti la proposta non potrà essere discussa, salvo diversa decisione unanime del Consiglio.

9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 14 – Riunione su richiesta dei Consiglieri

1. La richiesta di riunire il Consiglio comunale formulata da un quinto dei Consiglieri deve essere presentata per iscritto all'ufficio protocollo, accompagnata da una relazione o da uno schema di delibera che si intende sottoporre al Consiglio stesso.

2. Quando il Consiglio viene riunito su richiesta di un quinto dei Consiglieri, gli argomenti da essi proposti hanno la precedenza su tutti gli altri.

Art. 15 - Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale è validamente costituito in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei Consiglieri eletti, senza computare a tal fine il Sindaco, con arrotondamento all'unità più prossima, considerando 0,5 pari ad un'unità.

2. La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.

3. Decorsi trenta minuti dall'orario fissato nell'avviso di convocazione, se il numero legale non è raggiunto, la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

4. Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

Art. 16 - Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che segue ad una precedente, che non poté avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. In ogni caso, non può essere considerata seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. Le sedute di seconda convocazione sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al comune, senza computare a tal fine il Sindaco, con arrotondamento all'unità più prossima, considerando 0,5 pari ad un'unità.

3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 13.

4. Quando l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

5. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 13.

Art. 17 - Numero legale

1. Quando per deliberare la legge o lo statuto richiedano particolari "quorum" di presenti o di votanti, si fa riferimento, agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione, a tali particolari "quorum".

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi da voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione e i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o loro parenti o affini sino al quarto grado civile abbiano interesse non si computano nel numero legale necessario per la validità dell'adunanza.

Art. 18 - Sedute pubbliche e sedute non pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.

2. La seduta non è pubblica solo quando si debbano trattare questioni che comportino esplicite valutazioni su singole persone fisiche.

3. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente esplicite valutazioni su singole persone fisiche, il Consiglio, su proposta motivata anche di un solo Consigliere ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, può deliberare il passaggio in seduta non pubblica, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

4. Durante la seduta non pubblica possono rimanere in aula il Segretario vincolato dal segreto d'ufficio, salvo che il Consiglio non decida altrimenti, in questo caso il Sindaco chiama il Consigliere più giovane d'età alle funzioni di Segretario verbalizzante.

5. Nel verbale delle sedute non pubbliche saranno omessi i nominativi degli intervenuti nella discussione e quest'ultima sarà riportata in maniera estremamente sintetica.

Art. 19 - Consiglio Comunale "aperto"

1. Il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti, quando si verificano motivi di particolare interesse per la comunità oppure vi siano particolari motivi di ordine sociale e politico, può disporre la convocazione del Consiglio Comunale "aperto".

2. Tali adunanze hanno carattere speciale. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di

partecipazione popolare e delle associazioni sociali e politiche interessate agli argomenti in discussione, perché portino il loro contributo di opinioni e conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

3. L'intervento e la partecipazione al dibattito è garantita dal Sindaco anche ad ogni singolo cittadino.

4. Le riunioni del Consiglio Comunale "aperto" non necessitano della presenza del Segretario Comunale; in tal caso il Sindaco sceglie un Consigliere comunale per la stesura del verbale della seduta.

5. Durante le sedute "aperte" possono essere presentate e sottoposte alla discussione del Consiglio mozioni, ordini del giorno e risoluzioni che saranno iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo al Consiglio Comunale "aperto" per la discussione e l'eventuale votazione.

6. Durante le sedute "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Art. 20 - Avviso al pubblico

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

2. In particolari circostanze il Sindaco provvede a fare avvertire la cittadinanza con l'affissione di manifesti nelle località più frequentate.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 21 - La presidenza

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.

2. Spetta a chi presiede il Consiglio la direzione dei lavori della seduta ed in particolare:

a) la dichiarazione di apertura della seduta, previo accertamento del numero legale necessario per poter validamente deliberare;

b) la direzione della discussione delle proposte, secondo l'ordine del giorno, salvo che sia stata richiesta e deliberata con votazione favorevole a maggioranza dei presenti apposita inversione;

c) la nomina, qualora necessario, di numero tre scrutatori;

d) la proclamazione dell'esito della votazione;

e) la dichiarazione di chiusura della seduta;

f) la sottoscrizione del verbale di deliberazione;

g) il mantenimento dell'ordine, la regolarità della discussione e della deliberazione, garantendo, in ogni caso, i diritti e le prerogative di tutti i soggetti aventi titolo a partecipare alle relative sedute;

h) ogni altro potere o prerogativa previsti per Sindaco dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 22 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. I Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, fare rilievi, critiche, proposte, purché esse riguardino la sfera politico amministrativa, siano contenute dell'argomento in discussione, entro i limiti della correttezza e del civile rispetto verso chiunque.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra Consiglieri; ove essi avvengano, il Sindaco interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al primo Consigliere iscritto a parlare.
4. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando salvo che al Sindaco per richiamo al regolamento, ai termini di durata degli interventi, alla liceità del linguaggio usato.
5. Se un Consigliere turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre a suo insindacabile giudizio la revoca del richiamo.
6. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
7. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.
8. Qualora il comportamento di un Consigliere determini l'impossibilità di proseguire la seduta, il Sindaco ha la facoltà di sospendere, per un breve lasso di tempo, la riunione, oppure, nei casi estremi, di sciogliere l'adunanza.
9. Rientra nei poteri del Sindaco procedere alla denuncia del Consigliere all'Autorità giudiziaria qualora, nel corso della seduta, l'azione di detto Consigliere configuri una fattispecie delittuosa (inosservanza di un provvedimento dato per ragioni di ordine pubblico, violazione o minaccia ad un corpo amministrativo per impedirne, in tutto od in parte, anche temporaneamente, o perturbarne comunque l'attività, offesa dell'onore o al prestigio ad un corpo amministrativo).
10. Sciolta la seduta ed allontanatosi il Sindaco, non è consentito ai Consiglieri rimasti in aula di proseguire validamente la seduta.

Art. 23 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo e non può accedere agli spazi della sala riservati ai Consiglieri, senza esplicita autorizzazione del Sindaco. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto

ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli lo svolgimento dei lavori.

Art. 24 - Tumulto in aula

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sale delle riunioni se non per ordine o invito del Sindaco.

3. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco dispone, a sua discrezione, di sospendere la seduta, con aggiornamento dei lavori al primo giorno successivo non festivo, ovvero, di togliere la seduta.

Art. 25 - Ordine dei lavori

1. In apertura di seduta possono essere fatte comunicazioni dal Sindaco, dagli Assessori, dai Consiglieri, contenendo gli interventi entro cinque minuti per ogni argomento.

2. Inizia quindi l'esame dei punti posti all'Ordine del Giorno, secondo la sequenza fissata nell'avviso di convocazione.

3. L'ordine di trattazione può essere modificato dal Sindaco di propria iniziativa o anche su proposta di un singolo Consigliere, deliberata con votazione favorevole a maggioranza dei presenti.

4. Il Sindaco comunica l'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente e invita chi ne abbia interesse a presentare eventuali osservazioni. Sui verbali non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

5. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti che non siano iscritti all'Ordine del Giorno della seduta.

6. Il Sindaco, nel corso della seduta, può fare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza dei quali abbia avuto notizia dopo la convocazione del Consiglio.

Art. 26 – Discussione e durata degli interventi

1. Il Sindaco procede direttamente all'illustrazione delle proposte di delibera iscritte all'ordine del giorno oppure dà la parola all'Assessore competente o ad un Consigliere.

2. Esaurita la relazione di presentazione, il Sindaco apre la discussione generale e concede la parola ai Consiglieri richiedenti secondo l'ordine di richiesta.

3. A ciascun Consigliere è dato un tempo di 10 minuti per il proprio intervento.

4. A seguito degli interventi di cui al comma precedente il relatore ha 5 minuti di tempo per la replica.

5. Sono attribuiti infine ulteriori 3 minuti ad ogni Consigliere per la contro replica. Il relatore chiude la discussione con la replica conclusiva.

6. I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo e consuntivo, ai piani urbanistici e loro varianti.
7. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
8. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
9. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
10. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
11. Ciascun Consigliere ha poi diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
12. Il Segretario, i funzionari o gli esperti presenti alla seduta possono intervenire o rispondere ai quesiti posti dai Consiglieri su richiesta del Sindaco.

Art. 27 - Questione pregiudiziale - sospensiva - fatto personale

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi dandone le motivazioni.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio, motivata, della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza o fatto determinato.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima e durante la discussione.
4. Tali proposte vengono brevemente illustrate dal proponente e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
5. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
6. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno.
7. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio senza discussione peralzata di mano. Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unitamente al componente che si dichiara attaccato, anche quelli che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 28 - Emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto al Sindaco, allo scopo di acquisire i necessari pareri ed inserirli nella relativa pratica di Consiglio almeno 24 ore prima della seduta, esclusi i giorni festivi.

3. Proposte di emendamento a carattere "marginale" possono essere presentate per iscritto anche nel corso della discussione. Quando gli emendamenti comportino l'espressione di parere tecnico, contabile, o di correttezza amministrativa deve essere chiesto il parere del Segretario.
4. Variazioni di proposte di delibera di lieve entità possono essere presentate verbalmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario, modificate o ritirate fino al termine della discussione.
5. Il Sindaco, l'Assessore competente o il Consigliere relatore, sulle questioni del comma precedente aprono una breve discussione.
6. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
7. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.

Art. 29 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere, o un Consigliere per ogni gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato.
3. Qualsiasi interruzione della votazione può essere motivo di espulsione del Consigliere inottemperante, a discrezione del Sindaco.

Art. 30 - Verifica del numero legale

1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero legale. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 31 - Forme di votazione

1. L'espressione del voto si effettua di norma in forma palese.
2. Votazioni in forma segreta si effettuano quando siano prescritte dalla legge, dallo Statuto, o nei casi in cui si debba esprimere una valutazione su una singola persona fisica.

Art. 32 - Votazione in forma palese

1. Il voto palese si esprime di norma per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento in esame invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari, infine gli astenuti. Controllato l'esito della votazione il Sindaco ne proclama il risultato.
3. La votazione può essere soggetta a controprova, se richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
4. Il controllo delle votazioni palesi è esercitato dal Segretario.

5. La votazione in forma palese può essere effettuata anche per appello nominale quando è prescritta dalla legge oppure è proposta dal Sindaco o richiesta da almeno tre Consiglieri, previa motivazione da sottoporre ad approvazione a maggioranza del Consiglio.

6. Nelle votazioni per appello nominale, il Sindaco deve chiaramente indicare il significato del "sì" oppure "favorevole" e del "no" oppure "contrario" alla proposta di delibera. I Consiglieri rispondono votando ad alta voce.

Art. 33 - Votazione in forma segreta

1. Il voto segreto si esprime per mezzo di schede.

2. Le schede recano il timbro del Comune, sono in bianco, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento da deporsi in apposita urna.

3. Prima della votazione, il Sindaco deve indicare le modalità del voto e/o il numero degli eventuali nominativi o preferenze da esprimere sulla scheda.

4. Il Sindaco designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore, con rappresentanza della minoranza. Ove sorgano contestazioni e manchi l'accordo la decisione è rimessa al Consiglio.

5. Le schede bianche o nulle sono considerate valide al fine del computo dei votanti.

6. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio ed al computo dei voti con l'assistenza del Segretario, il quale consegna il risultato al Sindaco che ne fa la proclamazione. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, oppure la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 34 - Esito della votazione

1. Esclusi i casi nei quali la legge prevede "quorum" speciali di maggioranza, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Coloro che si astengono dal voto non sono computati nel numero dei votanti.

2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata e può essere ridiscussa e votata solo in seduta successiva.

Art. 35 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 36 - Verbalizzazione delle riunioni

1. I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale. Devono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Ogni Consigliere ha altresì diritto di richiedere che ai verbali vengano allegate dichiarazioni che devono essere presentate per iscritto al Segretario Comunale.

2. I verbali vanno comunicati al Consiglio nei modi di cui all'art. 25, comma 4, e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 37 - Segretario - incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti o affini entro il quarto grado.
2. In tale caso, il sceglie un Consigliere comunale cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 38 – Registrazione audio effettuata dal Comune

1. Il Comune può effettuare la registrazione audio, su supporto magnetico delle sedute del Consiglio comunale.
2. La registrazione viene conservata agli atti dell'ufficio di segreteria.
3. Il contenuto delle registrazioni non ha valore probatorio, non può essere duplicato e consegnato a terzi, e viene cancellato trascorsi cinque anni dall'approvazione dei relativi verbali da parte del Consiglio.

Art. 39 – Riprese delle sedute

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune, il Sindaco può disporre le riprese in modalità audio e/o audiovideo delle sedute pubbliche del Consiglio comunale e la loro diffusione anche via web.
2. Apposito regolamento disciplinerà le modalità e i soggetti autorizzati.

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto di prendere visione delle proposte di deliberazione.
2. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio sono depositati nella sala delle adunanze secondo i tempi stabiliti nell'art.13 del presente regolamento.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti indicati nel comma precedente nonché degli atti d'ufficio che sono in essi richiamati o citati. Hanno inoltre diritto di ottenere, a richiesta e senza alcuna formalità, copia degli atti contenuti nelle proposte, ad eccezione dei progetti e degli altri elaborati non riproducibili con immediatezza.
4. I Consiglieri, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate nei regolamenti.
5. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

Art. 41 - Interrogazione

1. L'interrogazione consiste in una domanda rivolta al Sindaco volta ad acquisire informazioni circa la sussistenza e la veridicità di un fatto determinato o per sapere se e abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su determinati argomenti.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un' interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Ove non venga chiesta risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione da tenersi entro i successivi trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 42 - Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dall'interrogazione.

Art. 43 - Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per conoscere i motivi o i criteri in base ai quali siano stati adottati o stiano per essere adottati determinati provvedimenti o trattate determinate questioni. Se annunciate nel corso di una seduta consiliare, le interpellanze sono acquisite al relativo verbale.
2. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento da tenersi entro i successivi trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 44 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a due minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dall'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 45 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti

connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 46 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. La mozione viene votata ed è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 47 – Locali a disposizione

1. Per l'espletamento delle funzioni consiliari, sono messi a disposizione dei Gruppi e delle Commissioni uno o più locali del Comune, opportunamente attrezzati, da utilizzarsi se necessario mediante idonea turnazione sulla base di direttive del Sindaco.

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 48 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal D.lgs 267/2000.
3. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto comunale, il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a quattro sedute consecutive del Consiglio comunale
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio.
5. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo.
6. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

6. Scaduto il termine di cui al comma 6, il Consiglio esamina in sede pubblica la proposta di decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

7. La proposta deve essere votata a scrutinio palese per appello nominale. E' approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 49 - Dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

1. Le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono disciplinate dal D.lgs 267/2000.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 50 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.06.2005.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.